Alberto Pavesi
NOTAIO

via Umberto I n. 41
26025 Pandino (CR)
T 0373920386
studio@notaiopavesi.it

Repertorio n. 5531
Raccolta n. 4505

VERBALE DI ASSEMBLEA
della società
"CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO S.P.A"
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilaventicinque,** il giorno **cinque** del mese di **marzo**
5 marzo 2025
In **Crema**, presso l'ufficio in **via del Commercio n. 29.**
Alle **ore** quattordici e quindici.
Avanti a me dott. **Alberto Pavesi**, **notaio** residente in **Pandino**, iscritto presso il collegio notarile dei distretti riuniti di **Cremona** e **Crema**, è comparsa:
- la dottoressa VAIANI Alessandra, nata a Crema (CR) il giorno 13 gennaio 1970, domiciliata per la carica presso la sede sociale, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società "CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO S.P.A".
Detta comparente, della cui **identità personale io notaio sono certo**, mi chiede di redigere con il presente atto, il **verbale dell'assemblea** della società
"CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO S.P.A"
con sede in Crema (CR), via del Commercio n. 29, con capitale sociale di Euro 2.000.000,00 (duemilioni e zero centesimi) interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cremona n. 01321400192, R.E.A. n. 161251,
tenutasi alla mia presenza in Crema, presso la sede sociale in via del Commercio n. 29 **il giorno 27 febbraio 2025 alle ore diciassette e quarantacinque**, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Proposta di modifica dello statuto sociale
2) Proposta di modifica del Regolamento del Comitato Indirizzo e Controllo
3) Delibere inerenti e conseguenti
Aderendo alla richiesta, io notaio do atto di quanto segue.
Ai sensi di statuto ha assunto la presidenza la stessa comparente, la quale ha constatato e dichiarato:
- che l'assemblea è stata **regolarmente convocata mediante avviso** comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, ai sensi del combinato disposto tra l'art. 2366 comma 3 e dell'art. 11 del vigente statuto sociale, come da documentazione che il presidente ha dichiarato essere già acquisita agli atti sociali;
- che **sono legittimamente intervenuti**, in proprio e per delega, **i soci** regolarmente iscritti nel libro soci **rappresentanti complessivamente n. 1.743.603 azioni ordinarie sulle numero 2.000.000 azioni ordinarie, corrispondenti all'87,18%** (ottantasette virgola diciotto per cento) **del capitale sociale**, come risulta **dall'elenco** nominativo che, con l'indicazione delle rispettive azioni possedute, si allega al presente atto **sotto la lettera "A"**
- che l'assemblea straordinaria dei soci del giorno 13 settembre 2022, ver-

REGISTRATO A
CREMONA
Il 07 marzo 2025
al n. 2907 serie 1T
Euro 356,00

Firmato digitalmente da
ALBERTO PAVESI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
CREMONA:80002060194

balizzata con atto a mio rogito di rep. n. 3.123/2.534, registrato a Cremona il 27 settembre 2022 al n. 11.718 serie 1T, ha deliberato un aumento oneroso del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, con efficacia scindibile progressiva e termine finale al 31 dicembre 2025, di massimi nominali euro 100.000,00 (centomila e zero centesimi), il quale - alla data odierna - non risulta sottoscritto da alcuno dei soggetti a cui è stato offerto in sottoscrizione, come il presidente dichiara e garantisce;

- che **era presente l'intero Consiglio di Amministrazione** nelle persone di VAIANI Alessandra, presidente, GARATTI Bruno Daniele, amministratore delegato, e VENUTO Andrea, consigliere;

- che **era presente l'intero Collegio Sindacale** nelle persone del dottor TAGLIAFERRI Mario, presidente, dell'avvocato BORSIERI Francesco, sindaco effettivo e della dottoressa FUSAR BASSINI Marta, sindaco effettivo.

Indi, la presidente

verificata

la regolarità della costituzione

accertata

l'identità e la legittimazione dei presenti

ha dichiarato

l'idoneità dell'assemblea a discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno

Ha preso la parola la Presidente, al fine di illustrare le ragioni e gli aspetti salienti della proposta di modifica dello statuto e della connessa e concomitante proposta di modifica del regolamento sulla composizione e funzionamento del comitato di indirizzo e controllo previsto dall’art. 21 dell’odierno statuto (organismo confermato anche nel proposto nuovo testo statutario), la quale ha chiesto a me notaio di coadiuvarla nell'esposizione degli aspetti tecnici connessi.

Muovendo dalla premessa che "CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO S.P.A" è una società “in house”, soggetta al controllo analogo congiunto delle amministrazioni socie ai sensi dell’art. 16, D.Lgs. 175/2016, la Presidente ha premesso, anzitutto, che le proposte modifiche di statuto e regolamento sono state preventivamente esaminate dagli enti soci e approvate dai rispettivi organi consiliari ai fini dell’espressione del voto in sede assembleare.

Ciò premesso, la Presidente ha riferito che il mutato assetto di "CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO S.P.A", divenuta società direttamente partecipata dalle amministrazioni locali di riferimento a seguito dell’assegnazione, pro quota, delle azioni in precedenza posseduta per il tramite di S.C.R.P. SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. (già con sede in Crema (CR), via del Commercio n. 29, con capitale sociale di Euro 2.000.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cremona n. 91001260198, partita I.V.A. 00977780196, R.E.A. n. CR-132298) ad esito della liquidazione ed estinzione di quest’ultima, ha reso necessario avviare l’iter di adeguamento dello statuto e del connesso regolamento sulla composizione e funzionamento del comitato di indirizzo e controllo (organo sociale previsto dallo statuto ai fini dell’esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni locali socie direttamente o indirettamente), onde semplificare e rendere maggiormente efficienti e coerenti i meccanismi di controllo analogo con-

giunto regolati da tali atti.
In tale ottica, il Consiglio di Amministrazione ha pertanto curato e predisposto una proposta organica di revisione dello statuto e del regolamento, improntata alla concentrazione in capo all'assemblea delle prerogative di indirizzo e controllo spettanti agli enti locali soci e titolari dei servizi affidati alla società, con la previsione di maggioranze qualificate, di quote di capitale e teste (voto capitario), per l'assunzione delle relative deliberazioni, nonché alla rivisitazione del ruolo e della composizione del comitato di indirizzo e controllo, i cui membri saranno nominati in rappresentanza di tutti gli enti soci, con l'elezione articolata in sei subambiti perimetrati in analogia ai subambiti dell'Area Omogenea Cremasca.
Saranno pertanto eletti 2 (due) componenti in rappresentanza dei Comuni compresi in ogni subambito, con l'eccezione di Crema, che ne esprimerà 1 (uno), essendo l'unico Comune del proprio subambito.
Vi sarà, inoltre, un ulteriore subambito, costituito da tutti gli enti esterni a tale Area, che esprimerà 1 (uno) membro, elevabile a 2 (due), se gli enti rappresentati saranno più di 12 (dodici).
In virtù delle proposte modifiche statutarie e regolamentari, il comitato di indirizzo e controllo avrà la funzione di esaminare preventivamente le proposte di delibere assembleari predisposte dall'organo amministrativo, con la formulazione di un parere che sarà trasmesso all'assemblea unitamente alla proposta del Consiglio di Amministrazione, della quale il comitato potrà motivatamente sollecitare modifiche; al predetto comitato spetterà inoltre valutare preventivamente le candidature agli organi sociali di amministrazione e controllo, con la formulazione delle proposte di candidati da sottoporre al voto assembleare.
Con riguardo alle altre proposte modifiche statutarie, la Presidente ha chiarito che concernono la semplificazione delle modalità di svolgimento delle riunioni di assemblea, consiglio di amministrazione e collegio sindacale, che potranno tenersi esclusivamente o parzialmente a distanza in via telematica, nonché ulteriori misure di snellimento delle regole su nomina e funzionamento dell'organo amministrativo e di aggiornamento dei riferimenti normativi contenuti nello statuto.
La presidente ha dato conto dell'avvenuto esame e approvazione delle proposte di modifica da parte del Comitato di Indirizzo e Controllo.
La Presidente ha, quindi, dichiarato aperta la discussione.
Nessun chiedendo la parola ha chiesto all'assemblea di deliberare in merito precisando che per le proposte modifiche dello statuto sociale è necessario il voto favorevole del 51% (cinquantuno percento) del capitale sociale.
Risultano aver votato:
A favore: tutti i soci presenti;
Astenuto: nessun socio;
Contrario: nessun socio.
Sono stati proclamati i risultati delle votazioni e **l'Assemblea** con votazione assunta per alzata di mano come accertato personalmente dalla Presidente, **all'unanimità**

HA DELIBERATO

1) di **approvare la modifica** degli articoli 2 (Sede), 10 (Assemblee), 11 (Convocazione delle assemblee), 14 (Deliberazioni dell'assemblea), 15 (Organo amministrativo), 16 (Riunioni), 18 (Compenso degli amministratori), 19

(Attribuzione di poteri), 21 (Comitato di indirizzo e controllo), 22 (Organi di controllo), 26 (Clausola compromissoria), nel seguente nuovo testo:

"Articolo 2, comma 3:

2.3. *Potranno essere istituite o soppresse, nel territorio degli enti pubblici soci, filiali, succursali, agenzie e uffici di rappresentanza con decisione dell'organo amministrativo.*

Articolo 10, commi 3, 4 e 5

10.3*. L'assemblea straordinaria delibera sulle materie indicate dall'art. 2365 del codice civile, fatta eccezione per le deliberazioni sotto indicate per le quali la competenza è riservata all'organo amministrativo:*

- fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis cod. civ.;

- trasferimento della sede legale all'interno del territorio degli enti soci, previo parere vincolante del Comitato di Indirizzo e Controllo;

- istituzione o soppressione di sedi secondarie;

- indicazione - nel solo caso di stato di necessità - di quali tra gli amministratori, oltre al Presidente e al Vice Presidente, hanno la rappresentanza della società;

- riduzione del capitale in caso di recesso del socio;

- adeguamento dello statuto a disposizioni normative obbligatorie.

Si applica in ogni caso l'articolo 2436 cod. civ.;

10.4. *Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'approvazione di:*

i) budget previsionale annuale;

ii) piano degli investimenti annuale e/o pluriennale;

iii) piano industriale annuale e/o pluriennale;

iv) piano occupazionale.

Le relative proposte elaborate dall'organo amministrativo sono preventivamente esaminate dal Comitato di Indirizzo e Controllo, con espressione di parere vincolante, che può prevedere eventuali richieste di modifiche od integrazioni, le quali sono valutate e recepite dall'organo amministrativo in sede di predisposizione degli schemi definitivi posti in discussione ed al voto in Assemblea. Le proposte trasmesse agli enti soci in occasione della convocazione dell'Assemblea sono in ogni caso corredate dei pareri espressi dal Comitato.

10.5 *Tutte le convocazioni dell'assemblea sono in ogni caso trasmesse per conoscenza al Presidente del Comitato di Indirizzo e Controllo.*

Articolo 11, comma 7

11.7 *Qualora la normativa pro tempore vigente non lo vieti, fermo il rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento dei soci, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie la Società può prevedere l'intervento all'assemblea anche od esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione attraverso l'accesso dedicato ad una piattaforma telematica idonea a garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio, fermo restando che tali modalità devono consentire: a) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; b) al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare*

i risultati della votazione; c) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e visionare, ricevere o trasmettere documenti inerenti la discussione. Nel caso di assemblea "ibrida", nell'avviso di convocazione è indicato il luogo della riunione presso il quale si tiene l'adunanza in presenza, con la precisazione che i soci e gli altri soggetti invitati eventualmente interessati hanno l'alternativa possibilità di partecipare mediante mezzi di telecomunicazione e, in tal caso, con l'avvertimento di comunicare al più presto la volontà di avvalersi di tale facoltà.

Articolo 14, commi 1 e 2

14.1. *L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, purché sia rappresentativa della maggioranza dei 3/5 degli enti soci. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti purché sia rappresentativa della maggioranza degli enti soci presenti. In caso di ulteriore inerzia, in terza convocazione l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai soci partecipanti. Quest'ultimo quorum deliberativo si applica fin dalla seconda convocazione per l'approvazione del bilancio e la nomina e revoca delle cariche sociali. Le previsioni sulla terza convocazione non si applicano alle deliberazioni concernenti il regolamento di funzionamento del Comitato di Indirizzo e Controllo.*

14.2. *L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 70% del capitale sociale e delibera con la maggioranza di oltre il 50% del capitale sociale, purché sia rappresentativa della maggioranza dei 3/5 degli enti soci.*

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza superiore al 50% del capitale e delibera con la maggioranza di 2/3 del capitale presente, purché sia rappresentativa della maggioranza degli enti soci presenti.

Articolo 15, commi 1, 2, 3, 4, 5

15.1. *L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri o, in alternativa, da un Amministratore Unico, secondo motivata deliberazione dell'Assemblea assunta in conformità alle previsioni vigenti ed applicabili alle società a partecipazione pubblica, previo parere vincolante del Comitato di Indirizzo e Controllo. L'organo amministrativo, è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto è attribuito all'assemblea e al Comitato di Indirizzo e Controllo. Nella scelta degli amministratori deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere nonché dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia ed altri specifici requisiti stabiliti dalla normativa pro tempore vigente in materia di società a partecipazione pubblica.*

15.2. *Salva la minor durata stabilita dall'Assemblea, l'organo amministrativo resta in carica per tre esercizi. I membri del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono sempre rieleggibili e possono non essere soci.*

15.3. *L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione, con l'indicazione del componente chiamato a ricoprire l'incarico di Presidente, sono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base delle designazioni formulate dal Comitato di Indirizzo e Controllo, che almeno cinque giorni prima*

dell'adunanza adotta la proposta motivata dei candidati designati.

15.4. *Il Consiglio avrà la facoltà di nominare, tra i suoi membri, un Vice Presidente, esclusivamente al fine di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.*

15.5. *Il Consiglio, su proposta del Presidente, può eleggere un Segretario che può essere scelto anche tra persone non facenti parti dello stesso.*

Articolo 16, comma 6

16.6. *Il Consiglio di Amministrazione si può riunire in audio - videoconferenza purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:*

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti,

c) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Qualora la normativa pro tempore vigente non lo vieti, fermo il rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede, con l'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione si può prevedere che la seduta si svolga anche od esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione attraverso l'accesso dedicato ad una piattaforma telematica idonea a garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il Presidente (o chi ne fa le veci) e il Segretario (ovvero, qualora previsto, il notaio), fermo restando che tali modalità devono consentire: a) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; b) al Presidente (o chi ne fa le veci) di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della seduta, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; c) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e visionare, ricevere o trasmettere documenti inerenti la discussione. Nel caso di riunione "ibrida", nell'avviso di convocazione è indicato il luogo presso il quale si tiene la riunione in presenza, con la precisazione che i consiglieri e i componenti l'organo di controllo eventualmente interessati hanno l'alternativa possibilità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione e, in tal caso, con l'avvertimento che dovranno comunicare al più presto la volontà di avvalersi di tale facoltà.

Articolo 18, commi 1 e 2

18.1. *Il compenso annuale all'organo amministrativo è stabilito dall'assemblea dei soci all'atto della nomina, per l'intero mandato, in misura tale che tenga conto della quantità e della qualità dell'opera prestata per il compimento dell'incarico, fatti salvi i limiti previsti dalla normativa vigente ed applicabile in materia di società a partecipazione pubblica, previa consultazione del Comitato di Indirizzo e Controllo.*

18.2. *Anche la remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi è stabilita dall'assemblea dei soci, previa consultazione del Comitato di Indirizzo e Controllo.*

Articolo 19, commi 1, 2 e 3

19.1. P*revia consultazione del Comitato di Indirizzo e Controllo, il Consiglio*

di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un suo componente, che assume l'incarico di Amministratore delegato, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

***19.2** L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione possono nominare e revocare un Direttore generale, determinandone poteri, attribuzioni e, in conformità ai vigenti contratti collettivi nazionali, la retribuzione, previa consultazione del Comitato di Indirizzo e Controllo.*

***19.3.** Con l'atto di delega verranno fissate le attribuzioni e le retribuzioni, fermo restando che non sono delegabili le materie di cui all'articolo 10, comma 3, del presente Statuto.*

Articolo 21, commi 1, 2, 3, 4, 6, 9 e 10

***21.1** Il Comitato di indirizzo e controllo (il "Comitato") è composto da una rappresentanza degli enti pubblici soci, secondo quanto stabilito dal "Regolamento di funzionamento del comitato di indirizzo e controllo" (il "Regolamento").*

I membri sono eletti tra i Sindaci in carica degli Enti partecipanti, ai quali non verrà riconosciuta alcuna remunerazione.

***21.2** Il Comitato, fermi restando i diritti spettanti ai soci in base ai principi generali che governano il funzionamento delle società per azioni ed i poteri degli organi di controllo previsti per legge, esercita funzioni di indirizzo strategico (controllo ex ante), di monitoraggio (controllo contestuale) e di verifica (controllo ex post) nei confronti degli organi gestionali della Società ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto, con le modalità di seguito previste.*

In particolare, oltre quanto specificamente previsto nel seguente 21.3, il Comitato è titolare delle seguenti funzioni:

a) esame e designazione delle candidature a componenti l'organo amministrativo ed il collegio sindacale, con formulazione di proposta motivata da sottoporre all'Assemblea;

b) preventivo esame, con espressione di parere motivato, nel caso di richiesta di revoca delle cariche sociali;

c) definizione, per gli amministratori, degli indirizzi e obiettivi societari da perseguire con l'in house providing a cui dovrà essere improntata l'attività degli organi gestionali;

d) richiedere ed esaminare relazioni periodiche sull'andamento della gestione, nonché svolgere periodiche audizioni dei componenti l'organo amministrativo o dei dirigenti della società, anche ai fini verifica dello stato dell'attuazione, da parte degli organi gestionali, degli indirizzi e obiettivi societari, a fronte del quale il Comitato può segnalare agli organi gestionali le opportune azioni correttive, anche avuto riguardo agli eventuali squilibri finanziari;

e) su motivata proposta dell'organo amministrativo, adozione delle linee guida o criteri per la determinazione dei prezzi e/o tariffe dei servizi erogati, non soggetti a vincoli di legge o di competenza di altri organi pubblici o autorità;

f) esercitare controlli ispettivi, nel qual caso i componenti del Comitato da esso autorizzati potranno avere accesso ai dati e documenti in possesso della Società, fermi gli obblighi di riservatezza e segretezza previsti per legge in dipendenza della natura dei dati e documenti di cui sia acquisita conoscenza nell'esercizio del potere ispettivo;

g) formulare richieste di informazioni agli organi gestionali in ordine a specifiche questioni inerenti la programmazione e lo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento diretto;

h) esaminare il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente predisposto dall'organo di gestione, fornendo indirizzi sugli obiettivi da perseguire con la programmazione successiva, alla luce dei risultati raggiunti dalla Società e del conseguimento degli obiettivi prefissati;

i) qualora ravvisi gravi o comunque sistematiche, non obiettivamente giustificate, inadempienze dell'organo amministrativo rispetto agli indirizzi, direttive ed obiettivi allo stesso posti nell'esercizio del controllo analogo, il Comitato, previa audizione e/o richiesta di chiarimenti scritti degli amministratori, può chiedere che l'organo amministrativo od altro soggetto avente titolo convochi senza indugio l'Assemblea per deliberare la revoca degli amministratori, su parere vincolante dello stesso Comitato.

21.3 *Prima di essere sottoposte all'Assemblea, le proposte elaborate dall'organo amministrativo in materia di (i) budget previsionale annuale, con specificazione dei costi e degli investimenti preventivati e con valutazione degli obiettivi imprenditoriali in termini di coerenza con l'oggetto sociale, (ii) piano degli investimenti annuale e/o pluriennale, (iii) piano industriale annuale e/o pluriennale; (iv) piano occupazionale, sono preventivamente esaminate dal Comitato di Indirizzo e Controllo, con espressione di parere vincolante, che può prevedere eventuali richieste di modifiche od integrazioni, le quali sono valutate e recepite dall'organo amministrativo in sede di predisposizione degli schemi definitivi posti in discussione e al voto in Assemblea. Le proposte trasmesse agli enti soci in occasione della convocazione dell'Assemblea sono in ogni caso corredate dei pareri espressi dal Comitato.*

Il Comitato esamina preventivamente il progetto di bilancio, con espressione di parere a corredo della relativa proposta di approvazione e destinazione degli utili.

Le proposte di delibere dell'organo amministrativo concernenti la costituzione di società di capitali aventi scopi strumentali o complementari a quello della società, nonché di acquisizioni e dismissioni di immobili, di impianti, di rami di azienda e di partecipazioni, sono preventivamente esaminate dal Comitato, con espressione di parere vincolante, che può prevedere eventuali richieste di modifiche ed integrazioni, le quali sono valutate e recepite dall'organo amministrativo.

Il Comitato è preventivamente consultato ovvero esprime previo parere vincolante in tutte le altre ipotesi previste specificamente previste dallo statuto.

21.4 *Il Comitato esamina preventivamente le proposte di modifica dello statuto, con espressione di parere, che assume carattere vincolante qualora siano incise le previsioni statutarie che attengono all'esercizio del controllo analogo congiunto. Le proposte di modifiche statutarie trasmesse agli enti soci sono in ogni caso corredate dei pareri espressi dal Comitato.*

21.6 *Il Comitato, anche su richiesta, scritta e motivata, di un suo componente, può chiedere la convocazione dell'Assemblea. In caso di inerzia dell'organo amministrativo, a tale incombenza provvede il Collegio Sindacale.*

21.9. *Il Comitato è convocato in via ordinaria almeno due volte l'anno da chi ne ha la presidenza, ed in ogni caso quando questi lo ritenga opportuno*

ovvero quando l'organo amministrativo sottoponga al Comitato le proposte per le quali lo statuto richiede l'esame preventivo con espressione di parere ovvero in ogni caso la previa consultazione, nonché allorquando il Comitato debba esaminare le candidature alle cariche sociali ai fini della formulazione della motivata proposta dei candidati designati alla cariche da sottoporre all'Assemblea.

Il Comitato è altresì convocato qualora lo richieda:

- un suo componente;

- almeno cinque enti soci;

- l'organo amministrativo della Società.

***21.10.** La composizione, le modalità di formazione e le regole di funzionamento del Comitato sono definite dal Regolamento approvato dall'Assemblea, che è competente ad approvare le relative modifiche, le cui proposte sono preventivamente esaminate dal Comitato, che esprime parere vincolante.*

Articolo 22, commi 2, 3, 4, 5 e 6

***22.2.** L'Assemblea elegge, nel rispetto del requisito di pari opportunità dettato dal D.P.R. n. 251/2012, nonché dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti dalla normativa pro tempore vigente in materia di società a partecipazione pubblica, il Collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti.*

***22.3.** La nomina avviene sulla base delle designazioni formulate dal Comitato di Indirizzo e Controllo, che almeno cinque giorni prima dell'adunanza adotta la proposta motivata dei candidati designati.*

***22.4.** Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c..*

***22.5.** I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.*

***22.6.** Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.*

Qualora la normativa pro tempore vigente non lo vieti, fermo il rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede, con l'avviso di convocazione del Collegio Sindacale si può prevedere che la seduta si svolga anche od esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione attraverso l'accesso dedicato ad una piattaforma telematica idonea a garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, fermo restando che tali modalità devono consentire: a) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; b) al Presidente (o chi ne fa le veci) di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della seduta, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; c) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e visionare, ricevere o trasmettere documenti inerenti la discussione. Nel caso di riunione "ibrida", nell'avviso di convocazione è indicato il luogo presso il quale si tiene la riunione in presenza, con la precisazione che i componenti del Col-

legio Sindacale eventualmente interessati hanno l'alternativa possibilità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione e, in tal caso, con l'avvertimento che dovranno comunicare al più presto la volontà di avvalersi di tale facoltà.

Articolo 26, comma 4

26.4. *Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le norme di cui agli artt. 838-bis, 838-ter e 838-quater c.p.c., fermo in ogni caso il rispetto della normativa pro tempore vigente applicabile alle società a partecipazione pubblica."*

Invariati i restanti commi dei predetti articoli e i restanti articoli dello statuto sociale;

2) di conferire alla Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare esecuzione alla delibera assunta, autorizzandola ad apportare al presente verbale e all'infra allegato statuto tutte le modifiche o integrazioni eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Prima di passare alla discussione e votazione relativa al secondo argomento posto all'ordine del giorno, la Presidente ha dato atto dell'arrivo in assemblea: del sindaco Pietro Torazzi, in rappresentanza del Comune di Ripalta Arpina, titolare di n. 14.043 azioni ordinarie e, giusta delega depositata agli atti sociali, in rappresentanza del Comune di Comunignano Sul Naviglio, titolare di n. 5.662 azioni ordinarie; nonché del sindaco Luigi Tolasi, in rappresentanza del Comune di Izano, titolare di n. 27.633 azioni ordinarie.

La Presidente ha, quindi, constatato e dichiarato che sono legittimamente intervenuti in proprio e per delega i soci regolarmente iscritti nel libro soci rappresentanti complessivamente 1.790.941 azioni ordinarie sulle numero 2.000.000 azioni ordinarie corrispondenti all'89,55% del capitale sociale.

La Presidente richiamato quanto sopra esposto in relazione alle motivazioni per le proposte modifiche al regomento sulla composizione e sul funzionamento del comitato di indirizzo e controllo ha dichiarato aperta la discussione.

La Presidente dato atto dell'assenza di dichiarazioni dei soci pertinenti l'ordine del giorno da verbalizzare, ha chiesto all'assemblea di deliberare in merito.

Risultano aver votato:

A favore: tutti i soci presenti;

Astenuto: nessun socio;

Contrario: nessun socio.

Sono stati proclamati i risultati delle votazioni e **l'Assemblea** con votazione assunta per alzata di mano come accertato personalmente dalla Presidente, **all'unanimità**

HA DELIBERATO

3) di approvare la modifica degli articoli 1 (Oggetto del regolamento), 3 (Composizione del Comitato), 4 (Funzioni e Compiti del Comitato), 5 (Presidente del Comitato), 6 (Riunioni e Convocazioni del Comitato), 7 (Deliberazioni del Comitato), 8 (Segretario del Comitato), 9 (Deposito e consultazione degli Atti del Comitato), 10 (Compensi e Rimborsi), 11 (Disposizioni transitorie), nel seguente nuovo testo:

"Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1.1) Il presente Regolamento disciplina l'elezione ed il funzionamento del Comitato di Indirizzo e Controllo Analogo (di seguito, per brevità "Comitato"), istituito ai sensi dell'Art.21 dello Statuto di Consorzio Informatica Territorio S.p.A.(di seguito, per brevità, "Società"), in rappresentanza degli enti pubblici azionisti titolari di servizi affidati in regime di "in house" alla Società.

1.2) Il Comitato di Indirizzo e Controllo esercita le funzioni di cui allo statuto ed al presente regolamento anche sulle eventuali Società controllate dalla Società ai sensi dell'art.3.3 dello Statuto (di seguito, per brevità, "Controllate")."

"Art. 3 – Composizione del Comitato

3.1) Il Comitato è formato da 12 membri, tra cui il Presidente, eletti dall'Assemblea della Società con voto capitario, con distinte votazioni articolate per sub-ambiti, che tengono conto dell'articolazione territoriale dell'Area omogenea Cremasca, al fine di garantire un'equilibrata rappresentatività socio-economica e demografica.

A tal fine:

- 1 membro è espresso, a condizione che sia socio, dal Comune di Crema (sub ambito 1), con votazione in cui si astengono tutti i restanti enti soci;

- 2 membri sono espressi, a condizione che siano soci, dai Comuni di Agnadello, Dovera, Palazzo Pignano, Pandino, Spino d'Adda, Rivolta d'Adda e Torlino Vimercati (sub ambito 2), con votazione in cui si astengono tutti i restanti enti soci;

- 2 membri sono espressi, a condizione che siano soci, dai Comuni di Camisano, Campagnola Cremasca, Capralba, Casale Cremasco Vidolasco, Casaletto Vaprio, Castel Gabbiano, Cremosano, Pianengo, Pieranica, Quintano, Sergnano, Trescore Cremasco e Vailate (sub ambito 3), con votazione in cui si astengono tutti i restanti enti soci;

- 2 membri sono espressi, a condizione che siano soci, dai Comuni di Casaletto di Sopra, Cumignano sul Naviglio, Genivolta, Izano, Offanengo, Ricengo, Romanengo, Salvirola, Soncino, Ticengo e Trigolo (sub ambito 4), con votazione in cui si astengono i restanti enti soci;

- 2 membri sono espressi, a condizione che siano soci, dai Comuni di Castelleone, Credera Rubbiano, Fiesco, Gombito, Madignano, Montodine, Moscazzano e Ripalta Arpina (sub ambito 5), con votazione in cui si astengono i restanti enti soci;

- 2 membri sono espressi, a condizione che siano soci, dai Comuni di Bagnolo Cremasco, Capergnanica, Casaletto Ceredano, Chieve, Monte Cremasco, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina e Vaiano Cremasco (sub ambito 6), con votazione in cui si astengono i restanti enti soci;

- 1 membro è espresso dai restanti enti soci (sub ambito 7), con votazione in cui si astengono i restanti enti soci.

Qualora gli enti soci non compresi nell'Area omogenea Cremasca superino la soglia di 12, il numero di membri da essi espresso sarà incrementato a 2, e pertanto il complessivo numero di componenti il Comitato sarà aumentato a 13.

3.2) La mancata elezione di parte dei componenti del Comitato non ne inficerà l'insediamento. In tale ipotesi, sentiti i Sindaci dei Comuni soci compresi nei sub ambiti in tutto o parzialmente non rappresentati, spetterà ai componenti eletti provvedere ad individuare e nominare i rappresentanti dei ter-

ritori interessati.
3.3) Ciascun ente è rappresentato dal proprio organo di vertice politico amministrativo, ed in particolare dal sindaco quando trattasi di comuni (è facoltà dell'organo di vertice individuare un delegato, in conformità all'ordinamento del proprio ente).
3.4) I componenti del Comitato durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio. I membri del Comitato sono rieleggibili e decadono nel momento in cui cessano di rivestire la propria carica presso l'ente pubblico azionista, venendo automaticamente sostituiti dal nuovo titolare della carica, che subentra per la durata residua degli altri originari membri."

"Art. 4 – Funzioni e Compiti del Comitato

4.1) Il Comitato è l'organismo attraverso cui viene esercitato l'indirizzo e il controllo analogo sulla Società da parte degli enti pubblici soci che abbiano affidato uno o più compiti alla Società.
4.2) I poteri e le prerogative del Comitato sono fissati dallo statuto della Società."

"Art. 5 – Presidente del Comitato

5.1) Il Comitato elegge un proprio componente per la carica di Presidente, in prima convocazione con voto della maggioranza assoluta dei componenti, occorrendo in seconda convocazione, con voto a maggioranza semplice ovvero, in caso di parità, con elezione del candidato più anziano nella carica ricoperta presso l'ente pubblico socio.
Qualora assente o impedito, il Presidente è sostituito da altro componente eletto a maggioranza dai presenti. Nel caso di dimissioni, cessazione dalla carica, impedimento non temporaneo o morte, il Comitato procede senza indugio alla nomina del nuovo Presidente.
5.2) Sono compiti del Presidente:
a) rappresentare il Comitato nei confronti dei terzi e degli organi della società;
b) convocare e presiedere il Comitato;
c) fissare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora delle sedute;
d) dirigere e coordinare i lavori del Comitato."

"Art. 6 – Riunioni e Convocazioni del Comitato

6.1) Il Comitato si riunisce secondo la frequenza e la casistica previste dallo statuto della Società.
6.2) Il Presidente ha la facoltà di convocare il Comitato ogni qual volta ne ravvisi la necessità o ne riceva richiesta dall'organo amministrativo.
Il Presidente convoca il Comitato ogni qual volta un membro dello stesso ne faccia richiesta scritta (anche a mezzo di posta elettronica).
6.3) La convocazione, a mezzo di posta elettronica, è disposta dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione di luogo, data e ora della convocazione, nonché l'ordine del giorno che reca l'elenco delle materie da trattare e dei soggetti interessati ai temi oggetto della trattazione.
6.4) Su invito del Presidente, possono partecipare alle sedute del Comitato, senza diritto di voto, i componenti l'organo amministrativo e i rappresentanti dei enti pubblici soci interessati dai temi oggetto di trattazione.
6.5) L'avviso deve pervenire ai componenti del Comitato quattro giorni prima della data fissata mediante posta elettronica.
6.6) Nei casi di urgenza il Comitato può essere convocato un giorno prima

della seduta.

6.7) Fatti salvi i casi di urgenza di cui al comma 6, gli atti relativi all' o.d.g. sono depositati due giorni prima della seduta e sono resi accessibili ai componenti anche mediante invio con mezzi informatici.

6.8) Di ogni seduta è redatto un verbale, che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

6.9) Le sedute del Comitato non sono pubbliche.

6.10) I membri del Comitato possono riunirsi in audio-videoconferenza."

"Art. 7 – Deliberazioni del Comitato

7.1) Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti, purché prendano parte alla seduta almeno 7 membri; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In ogni caso, il Presidente ha il dovere di perseguire la più ampia condivisione delle decisioni del Comitato, se del caso promuovendo riunioni preparatorie e proposte di mediazione.

Le astensioni non si computano ai fini del calcolo dei quorum deliberativi.

7.2) Tutte le votazioni si svolgono a scrutinio palese.

7.3) I membri del Comitato possono votare anche in audio-videoconferenza."

"Art. 8 – Segretario del Comitato

8.1) Le funzioni di Segretario del Comitato sono svolte dal Direttore generale della Società o da altra persona professionalmente idonea indicata dallo stesso Direttore o, in caso di necessità, da un componente individuato dal Presidente dello stesso Comitato.

8.2) Le strutture organizzative e segretariali dell'organo amministrativo della Società provvedono alle necessarie funzioni di supporto tecnico e di segreteria del Comitato, compresa la verbalizzazione delle relative sedute.

8.3) Il Segretario provvederà ad inviare tramite posta elettronica ai membri del Comitato copia del verbale redatto e siglato dal Presidente. Eguale comunicazione viene effettuata nei confronti di tutti gli altri enti soci."

"Art. 9 – Deposito e consultazione degli Atti del Comitato

9.1) Gli atti approvati dal Comitato sono depositati presso la sede della Società entro 15 giorni dall'assunzione della relativa delibera.

9.2) I Soci della Società hanno in ogni tempo diritto di prendere visione degli atti di cui al comma 1"

"Art.10 – Compensi e Rimborsi

10.1) La partecipazione al Comitato avviene a titolo gratuito, conseguentemente non sono previsti compensi di alcun genere per lo svolgimento delle funzioni del Comitato, salvo il rimborso delle spese sopportate dai componenti per missioni fuori sede preventivamente autorizzate dal Presidente.

10.2) Le spese di cui al comma 1 devono essere vidimate dal Presidente che ne autorizza il rimborso previo benestare del Presidente del CDA o dell'Amministratore Unico o delegato."

"Art. 11 – Disposizioni transitorie

I 13 componenti del Comitato di Indirizzo e Controllo in forma ristretta secondo le precedenti previsioni del presente Regolamento, in essere alla data del 27/02/2025, assumono la veste di membri del Comitato e rimangono in carica fino all'approvazione del Bilancio 2024.

Il Presidente del Comitato di Indirizzo e Controllo in essere alla data del 27/02/2025 conserva fino all'approvazione del bilancio 2024.

E' fatta salva la decadenza dall'incarico nel caso sopraggiunga la cessazione dalla carica di vertice politico-amministrativo dell'ente pubblico di appartenenza."

4) di conferire alla Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare esecuzione alla delibera assunta, autorizzandola ad apportare al presente verbale e all'infra allegato statuto tutte le modifiche o integrazioni eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

La presidente dato atto dell'assenza di ulteriori dichiarazioni dei soci pertinenti l'ordine del giorno da verbalizzare, mi ha consegnato il testo di statuto sociale nella sua versione aggiornata che si allega al presente atto **sotto la lettera "B"** nonché il testo del regolamento nella versione aggiornata che si allega al presente atto **sotto la lettera "C"**

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la presidente ha dichiarato chiusa l'assemblea straordinaria alle ore diciotto e venticinque.

Spese e tasse del presente verbale sono a carico della società.

La comparente dichiara di ben conoscere quanto allegato al presente atto ed espressamente **dispensa me notaio dal darne lettura.**

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alla comparente che lo approva e sottoscrive con me notaio alle ore quattordici e trenta.

Consta di quattro fogli, scritti in parte da me e in parte da persona di mia fiducia per tredici intere facciate e sin qui della quattordicesima.

F.TO ALESSANDRA VAIANI

F.TO ALBERTO PAVESI NOTAIO (IMPRONTA DEL SIGILLO)

Allegato "A"
N. 5531 di Rep.
N. 4505 di Rac.

Presenti	33	Presenti %	87,18%	si	33	%si	87,18%
Assenti	12	Assenti %	12,82%	no	0	%no	0,00%
Totale	45	Totale	100,00%	assenti	12	% assenti	12,82%
				astenuti	0	% astenuti	0,00%
				assente durante la votazione	0	% assente in votazione	0,00%
Presenti per delega	13	di cui per delega o altro %	19,81%	Totale	45		100,00%

	COMUNE	Rappresentante	%	N. AZIONI	Presenti	PARERE Delibera regolamento comitato	DELEGA	NOTE
1	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	ROBERTO MARIANI	4,53%	90.600				
2	COMUNE DI AGNADELLO	STEFANO SAMARATI	1,95%	38.958	x	si	x	pandino
3	COMUNE DI ANNICCO	MAURIZIO FORNASARI	0,01%	226	x	si	x	casalmorano
4	COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO	DORIANO AIOLFI	3,30%	65.912	x	si	x	chieve
5	COMUNE DI CAMISANO	FRANCESCO DONIDA	1,02%	20.385	x	si	x	vice sindaco
6	COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA	AGOSTINO GUERINI ROCCO	0,34%	6.795	x	si	x	pianengo
7	COMUNE DI CAPERGNANICA	ALEX SEVERGNINI	1,27%	25.368	x	si		
8	COMUNE DI CAPRALBA	DAMIANO CATTANEO	1,38%	27.633	x	si		
9	COMUNE DI CASALETTO CEREDANO	ALDO CASORATI	0,69%	13.817	x	si		
10	COMUNE DI CASALETTO VAPRIO	ILARIA DIOLI	0,76%	15.176	x	si	x	pianengo
11	COMUNE DI CASALMORANO	PIETRO GIUSEPPE VEZZINI	0,01%	226	x	si		
12	COMUNE DI CASTEL GABBIANO	GIORGIO SONZOGNI	0,49%	9.740				
13	COMUNE DI CASTELLEONE	FEDERICO MARCHESI	8,23%	164.666	x	si		
14	COMUNE DI CHIEVE	ORIETTA BERTI	1,08%	21.518	x	si		
15	COMUNE DI CREDERA RUBBIANO	FRANCESCA CERASOLA	1,23%	24.689	x	si		
16	COMUNE DI CREMA	BERGAMASCHI FABIO	29,08%	581.653	x	si		
17	COMUNE DI CREMOSANO	MARCO FORNAROLI	0,82%	16.308	x	si	x	pieranica
18	COMUNE DI CUMIGNANO SUL NAVIGLIO	ALDO ASSANDRI	0,28%	5.662				
19	COMUNE DI DOVERA	PAOLO MIRKO SIGNORONI	2,40%	48.018	x	si		
20	COMUNE DI FIESCO	NICOLA LUIGI FAVA	0,52%	10.419	x	si		
21	COMUNE DI FORMIGARA	WILLIAM VAILATI	0,01%	226				
22	COMUNE DI GENIVOLTA	GIAN PAOLO LAZZARI	0,70%	14.043				
23	COMUNE DI GOMBITO	MAURO RAVANELLI	0,37%	7.474	x	si	x	capralba
24	COMUNE DI IZANO	LUIGI TOLASI	1,38%	27.633				
25	COMUNE DI MADIGNANO	PIERO GUARDAVILLA	2,45%	48.924	x	si		
26	COMUNE DI MONTE CREMASCO	GIUSEPPE LUPO STANGHELLINI	1,31%	26.274				
27	COMUNE DI MONTODINE	ALESSANDRO PANDINI	1,66%	33.296	x	si	x	pianengo
28	COMUNE DI MOSCAZZANO	ALDO BELLANDI	0,58%	11.552	x	si		
29	COMUNE DI OFFANENGO	GIANNI ROSSONI	7,42%	148.358	x	si		
30	COMUNE DI PANDINO	PIERGIACOMO BONAVENTI	5,76%	115.289	x	si		
31	COMUNE DI PIANENGO	ROBERTO BARBAGLIO	1,98%	39.638	x	si		
32	COMUNE DI PIERANICA	VALTER GIUSEPPE RAIMONDI	0,54%	10.872	x	si		
33	COMUNE DI PIZZIGHETTONE	LUCA MOGGI	0,01%	226	x	si		
34	COMUNE DI QUINTANO	ELISA GUERCILENA	0,42%	8.381				
35	COMUNE DI RICENGO	FERRUCCIO ROMANENGHI	0,85%	16.988	x	si		
36	COMUNE DI RIPALTA ARPINA	PIETRO TORAZZI	0,70%	14.043				
37	COMUNE DI RIPALTA CREMASCA	ARIES BONAZZA	2,85%	57.078	x	si	x	pandino
38	COMUNE DI RIPALTA GUERINA	LUCA GIOVANNI GUERINI	0,26%	5.209				
39	COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA	GIOVANNI SGROI	0,11%	2.265	x	si		
40	COMUNE DI SERGNANO	MAURO GIROLETTI	1,77%	35.334	x	si		
41	COMUNE DI SPINO D'ADDA	ENZO GALBIATI	3,48%	69.536	x	si	x	rivolta
42	COMUNE DI TORLINO VIMERCATI	GIUSEPPE FIGONI	0,19%	3.850				
43	COMUNE DI TRIGOLO	MARIELLA MARCARINI	1,02%	20.385	x	si	x	fiesco
44	COMUNE DI VAIANO CREMASCO	GRAZIANO BALDASSARRE	2,23%	44.621	x	si	x	pandino
45	COMUNE DI VAILATE	ANDREA TREVISAN	2,54%	50.736				
			100,00%	2.000.000				



Alberto Pavesi
NOTAIO
via Umberto I n. 41
26025 Pandino (CR)
T 0373920386
studio@notaiopavesi.it

Allegato "**B**" al rep. 5531/4505

STATUTO

ART. 1 - Denominazione

1. È costituita una società per azioni, partecipata in via diretta o indiretta esclusivamente da enti pubblici, con la denominazione

"CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO S.P.A."

in sigla

"CONSORZIO I.T. SPA".

ART. 2 - Sede

2.1. La Società ha sede legale in **Crema**.

2.2. La sede sociale potrà essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle conseguenti dichiarazioni al Registro delle Imprese.

2.3. Potranno essere istituite o soppresse, nel territorio degli enti pubblici soci, filiali, succursali, agenzie e uffici di rappresentanza con decisione dell'organo amministrativo.

2.4. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la Società e fra i soci medesimi, è quello risultante dal libro soci di cui al successivo articolo 10.

ART. 3 - Oggetto sociale

3.1 Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. 175/2016 e fermo restando il vincolo di operare in via prevalente con gli enti partecipanti, la società ha per oggetto sociale esclusivo le attività di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) d) ed e) del D.lgs. 175/2016 e s.m.i., con l'obiettivo di produrre beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità degli Enti Soci. In particolare, potrà svolgere le seguenti attività:

a) acquisto, costruzione, gestione, affitto, locazione di beni mobili e immobili, fabbricati, terreni, reti, impianti, macchinari e, in generale, di qualsiasi bene, anche immateriale, comunque funzionale ai bisogni e alle attività degli enti partecipanti o comunque destinato all'erogazione dei servizi pubblici e di interesse generale;

b) la valorizzazione, il supporto organizzativo ed amministrativo nella gestione, anche in forma centralizzata, del patrimonio immobiliare degli enti partecipanti anche attraverso l'offerta di servizi di facility management nonché attività di assistenza e di supporto nell'ambito delle procedure di trasferimento di beni demaniali, in attuazione della disciplina vigente in materia di federalismo demaniale e comunque nell'ambito di procedure di valorizzazione di beni pubblici;

c) lo svolgimento, per gli enti partecipanti, della funzione di centrale di committenza per l'affidamento di servizi di interesse generale, economici e non economici, l'affidamento di lavori e/o l'acquisizione di beni e servizi, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente e applicabile e, pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;

2) stipulare accordi quadro, ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere, per l'aggiudicazione dei propri contratti;

3) attività di verifica e/o controllo dell'esecuzione di contratti pubblici;

d) lo svolgimento di servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, nei limiti e modi previsti dalla legge, nelle forme seguenti:

1) infrastrutture tecniche che consentano alle amministrazioni "aggiudicatri-

ci" di aggiudicare contratti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;

2) consulenza nello svolgimento o nella individuazione delle procedure di affidamento più efficaci e coerenti in relazione agli obiettivi perseguiti dagli Enti partecipanti;

3) preparazione e gestione delle procedure di affidamento in nome e per conto dell'amministrazione "aggiudicatrice" interessata;

e) offrire l'attività di assistenza e supporto, in riferimento a tutte le fasi di affidamento e/o esecuzione dei contratti pubblici, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

1) attività di assistenza e/o supporto, prodromiche all'espletamento di procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi della normativa pro tempore vigente;

2) supporto al RUP nello svolgimento dei propri compiti, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente;

3) attività di assistenza e/o supporto dal punto di vista tecnico, economico-finanziario e giuridico-amministrativo ai fini dell'elaborazione degli atti necessari all'espletamento di procedure di affidamento di contratti pubblici e/o nella valutazione degli atti medesimi, nell'ambito di procedure di PPP, come definite dalla normativa pro tempore vigente;

4) attività di verifica e/o controllo dell'esecuzione di contratti pubblici;

5) attività di assistenza e/o supporto all'Ente partecipanti e ogni suo ausiliario nelle fasi di esecuzione dei contratti pubblici;

f) svolgere servizi strumentali relativi alle funzioni fondamentali dei comuni, nei limiti e secondo le modalità consentite dalle vigenti norme di legge, esclusi i servizi sociali; sotto questo profilo, la società potrà, tra l'altro, fornire ai soci anche supporti gestionali, organizzativi e tecnologici, strumentali all'efficientamento e/o all'aggregazione delle funzioni fondamentali stesse o comunque dei servizi erogati dai soci con particolare riguardo ai seguenti ambiti:

1) l'amministrazione, la gestione finanziaria, contabile e di controllo;

2) i servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico urbano comunale;

3) l'attività relative al catasto;

4) l'urbanistica, l'edilizia e l'ambiente in ambito comunale e sovra comunale;

5) i servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

6) la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e i servizi anagrafici;

7) la sicurezza e la pianificazione territoriale sismica e geologica e i conseguenti servizi;

8) la predisposizione e l'implementazione dei sistemi per assicurare la trasparenza e la prevenzione della corruzione.

g) lo svolgimento di servizi di interesse generale, nei limiti consentiti dalle vigenti norme di legge;

h) l'erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico di seguito elencati, in via esemplificativa e non tassativa:

- fornitura di software e consulenza informatica;
- sistemi di videosorveglianza e di monitoraggio del territorio;
- fornitura di hardware, anche mediante mandati di agenzia, e consulenza sui sistemi hardware;

- ricerche statistiche, studi e rilevazioni sul territorio e la popolazione residente;
- elaborazione di sistemi per la pianificazione territoriale;
- consulenza amministrativa e gestionale, controllo di gestione e controllo di qualità;
- analisi organizzative e valutazione del personale;
- elaborazione di dati contabili e di dati relativi alla gestione dei rapporti di lavoro;
- progettazione e valutazione di sistemi di sicurezza sul lavoro e ambientali;
- formazione e gestione di banche dati per conto proprio di soci e di terzi;
- realizzazione e gestione di infrastrutture per la trasmissione di contenuti multimediali;
- implementazione di sistemi di gestione aziendale per la qualità;
- supporto alla realizzazione di Carte di Servizi;
- supporto alla progettazione e realizzazione e gestione di sistemi di rilevazione e valutazione della qualità attesa e percepita e del posizionamento aziendale rispetto al mercato;
- progettazione di base dati cartografici e delle reti tecnologiche;
- realizzazione di cartografie informatizzate;
- fornitura di software di base e applicativi per la gestione della cartografia, dei dati catastali, delle pratiche edilizie, dei PRG/PGT e dei tributi;
- gestione di Sistemi Informativi Territoriali (S.I.T.) per le applicazioni inerenti le reti tecnologiche;
- supporto organizzativo per l'introduzione e l'avvio del S.I.T.;
- supporto per la connessione del S.I.T. alle banche dati interne all'Ente e a quelle esterne (Catasto, Regioni, province, Comuni, ecc.);
- acquisizione di dati in campo relativi alle reti tecnologiche;
- studi di fattibilità per l'ottimizzazione di reti tecnologiche;
- supporto per la connessione del SIT alle banche dati interne all'Ente e a quelle esterne (Catasto, Regioni, Province, Comuni ecc.);
- analisi ambientali e sistemi di gestione ambientale con riferimento alle norme UNI EN ISO 14000/96 e/o al Regolamento EMAS e successive evoluzioni normative;
- sistemi integrati Qualità/Sicurezza/Ambiente;
- progettazione e realizzazione di interventi formativi interaziendali o all'interno di singole aziende o Enti;

i) la ricerca di strumenti di finanza agevolata e finanziamenti in genere, stanziati da organismi pubblici nazionali o comunitari nonché partecipazione ai relativi bandi in proprio, o in nome e per conto degli Enti partecipanti;

l) la Società inoltre, potrà effettuare:

1) la fornitura di consulenza, assistenza e servizi nel campo dell'acquisto, costruzione, gestione, affitto, locazione di beni funzionali o destinati all'erogazione dei servizi pubblici;

2) l'organizzazione e gestione di corsi e formazione per la diffusione ed applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di interesse degli Enti partecipanti;

3) la progettazione e direzione lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate da soggetti terzi e destinate all'erogazione di servizi pubblici;

4) l'assunzione della concessione di costruzione ed esercizio di opere pub-

bliche aventi attinenza con i servizi pubblici;
5) la fornitura di consulenza, assistenza, servizi ed esecuzione di lavori nel campo della manutenzione, conduzione e rinnovamento delle reti e degli impianti funzionali o destinati all'erogazione dei servizi pubblici;
6) la gestione della contabilità e fatturazione, per conto proprio o di terzi, dei consumi e dei costi dei servizi pubblici;
7) la verifica del rispetto dei livelli qualitativi dei servizi previsti dalle carte dei servizi e dai contratti di servizio;
m) l'attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate di competenza degli Enti partecipanti e le attività connesse e complementari finalizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale degli Enti partecipanti;
n) la gestione dello SUAP e di altri sportelli e *front office*, telematici e non, e l'incasso dei relativi diritti ed oneri.
il tutto nei limiti e secondo le modalità consentite dalla vigente normativa e nel rispetto delle riserve a favore delle professioni protette ai sensi di legge e con il preventivo ottenimento di ogni necessario titolo abilitativo eventualmente necessario.
3.2 Le attività di cui sopra potranno essere svolte anche a favore dei soggetti che esercitano le funzioni fondamentali in forma associata degli Enti partecipanti e in via non prevalente anche favore di enti locali non soci.
3.3 La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita mediante gestione diretta "per conto", in concessione, in appalto, oppure per mezzo di società controllate, collegate o partecipate alla cui costituzione la Società può partecipare o nelle quali può assumere partecipazioni, nonché in qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti.
3.4 La Società, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, potrà costituire con altre società e/o enti raggruppamenti temporanei d'impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private indette da enti pubblici per l'affidamento di servizi compresi nell'ambito della propria attività. La Società potrà, inoltre, sempre nei limiti previsti dallo Statuto e dalle vigenti norme di legge, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa la facoltà di concedere garanzie reali e personali, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'erogazione di credito, ed in generale qualunque attività necessaria ed utile alla realizzazione dell'oggetto sociale.
3.5 Nel perseguimento dell'oggetto sociale, la Società dovrà ispirarsi al rispetto dell'ambiente e del territorio e all'ottimizzazione dei servizi all'utenza.
3.6 In ogni caso, lo svolgimento delle attività dirette al perseguimento dell'oggetto sociale, dovrà essere svolto nel rispetto delle leggi vigenti in materia di società partecipate da enti pubblici in genere e delle società *in house* in particolare, finalizzate al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti partecipanti.
3.7 In ogni caso, il fatturato della Società dovrà derivare, in misura superiore all'80% (ottanta per cento) e comunque nella misura superiore alla percentuale minima prevista dalla normativa euro-unitaria applicabile per il caso di affidamento diretto di un appalto pubblico alla persona giuridica controllata, da attività effettuate nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti pubblici, direttamente o indirettamente, soci della stessa - quand'anche fatturati a privati nell'ambito della erogazione di un servizio o nell'adempimento

dei compiti di cui sopra. Gli incarichi potranno formalmente essere conferiti anche mediante le società con cui le amministrazioni detengono le partecipazioni.

3.8 La produzione ulteriore rispetto al limite di cui al presente paragrafo, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

ART. 4 - Durata

4.1. La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) **dicembre 2059 (duemilacinquantanove)** e potrà essere prorogata con deliberazione dei soci assunta sei mesi prima del termine di scadenza.

ART. 5 - Capitale

5.1. Il **capitale sociale è fissato in euro 2.000.000,00** (duemilioni e zero centesimi), **diviso in 2.000.000** (due milioni) **di azioni**, del **valore nominale di euro 1,00** (uno e zero centesimi) cadauna, aventi tutte parità di diritti.

5.2. La partecipazione di ciascun socio è proporzionale al suo conferimento, salva diversa deliberazione dell'assemblea dei soci in sede di aumento di capitale nei limiti di quanto consentito dalla legge.

5.3. La società potrà far ricorso a mutui e/o finanziamenti dai soci nei limiti e secondo le modalità consentite dalla legge in materia vigente al momento.

5.4. Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea degli azionisti, anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse, ma anche mediante conferimenti in natura.

5.5. Il capitale sociale dovrà essere detenuto unicamente da enti pubblici, sia in via diretta sia per il tramite di società a totale partecipazione pubblica.

5.6. Le delibere di aumento del capitale sociale che, in qualunque modo, dovessero determinare la violazione del precedente comma 5. saranno considerate invalide ai sensi e per gli effetti dell'art. 2377 e seguenti cod. civ. e gli amministratori dovranno rifiutare l'annotazione a libro soci di simili deliberazioni di aumento del capitale sociale.

5.7. Per le azioni detenute in violazione di quanto previsto al precedente comma 5., in nessun caso potrà essere esercitato il diritto di voto e, comunque, diritti diversi da quelli aventi contenuto meramente patrimoniale. Tali azioni sono tuttavia computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci.

5.8. Nel caso di comproprietà, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi di legge.

ART. 6 - Azioni

6.1. Le azioni sono nominative e indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto, fatto salvo quanto previsto all'art. 5.

6.2. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della Società ed al presente statuto.

6.3. La società non ha l'obbligo di emettere titoli azionari; potrà emettere certificati provvisori sottoscritti dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché altri tipi di azioni e/o obbligazioni previsti dal codice civile.

6.4. La società potrà emettere obbligazioni sia nominative che al portatore a norma e con le modalità di legge.

ART. 7 - Trasferimento delle azioni

7.1. Le partecipazioni al capitale sono trasferibili per atto tra vivi solo a favo-

re dei soggetti indicati all'art. 5 comma 5.

7.2. Nel caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi occorre peraltro il consenso preventivo dei soci non cedenti oppure l'espletamento della seguente procedura.

Il socio che intende cedere per atto tra vivi, in tutto o in parte, la propria partecipazione deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci e all'organo amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC, indicando il nominativo dell'aspirante acquirente ed il prezzo concordato per la cessione a titolo oneroso o il valore attribuito alla partecipazione per la cessione a titolo gratuito.

Entro il termine di decadenza di trenta giorni da tale notizia, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto dell'intera partecipazione offerta e, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicare la loro decisione al socio che intende alienare.

Ove più soci esercitino il diritto di prelazione, la partecipazione offerta spetterà a ciascuno di essi in proporzione alle rispettive partecipazioni.

Nel caso in cui i soci che intendono esercitare la prelazione ritengano il prezzo o il valore di cui sopra eccessivo questo, in mancanza di accordo è determinato dal Collegio Arbitrale previsto dal presente statuto.

In tal caso il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, a pena di decadenza, è di trenta giorni dalla comunicazione del prezzo o del valore determinato dal Collegio Arbitrale, comunicazione da effettuarsi con le stesse modalità previste in precedenza. Successivamente alla valutazione del Collegio Arbitrale, sia il cedente che gli acquirenti hanno facoltà di rinunciare rispettivamente alla cessione o all'acquisto, restando però a carico della parte rinunciante le spese dell'arbitrato.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al trasferimento dei diritti di sottoscrizione relativi ad eventuali aumenti del capitale. In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, la cessione non ha efficacia verso la società e verso terzi in genere.

ART.8 - Diritto di recesso

8.1. Il diritto di recesso dalla Società compete ai soci nei casi inderogabili stabiliti dalla legge (art. 2437 c.c.).

8.2. I termini e le modalità di recesso sono disciplinati dall'art. 2437 *bis* c.c..

8.3. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

8.4. Il valore di liquidazione, nel caso di disaccordo sul valore determinato dalla società, è determinato mediante una relazione giurata di un esperto, nominato dal Tribunale del luogo in cui ha sede la società che per la valutazione dovrà attenersi unicamente alla situazione patrimoniale della società, senza considerare alcun valore immateriale.

8.5. Le spese di perizia graveranno sulle parti in ragione di metà ciascuna.

ART.9 - Versamenti e finanziamenti dei soci

9.1. I soci, d'accordo con l'organo amministrativo, possono provvedere al fabbisogno finanziario della Società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma.

9.2. I finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, potranno essere effettuati dai soci a favore della Società esclusivamente nel rispetto della normativa per la trasparenza bancaria in materia.

9.3. Il rimborso dei finanziamenti dei soci, fatti a favore della Società in con-

seguenza del rapporto sociale, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e comunque nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2467 c.c..

ART. 10 - Assemblee

10.1. L'assemblea ordinaria rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni devono essere presentate ai sensi e nei termini di legge.

10.2. L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

10.3. L'assemblea straordinaria delibera sulle materie indicate dall'art. 2365 del codice civile, fatta eccezione per le deliberazioni sotto indicate per le quali la competenza è riservata all'organo amministrativo:

- fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis cod. civ.;
- trasferimento della sede legale all'interno del territorio degli enti soci, previo parere vincolante del Comitato di Indirizzo e Controllo;
- istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- indicazione - nel solo caso di stato di necessità - di quali tra gli amministratori, oltre al Presidente e al Vice Presidente, hanno la rappresentanza della società;
- riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- adeguamento dello statuto a disposizioni normative obbligatorie.

Si applica in ogni caso l'articolo 2436 cod. civ.;

10.4. Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'approvazione di:

i) budget previsionale annuale;
ii) piano degli investimenti annuale e/o pluriennale;
iii) piano industriale annuale e/o pluriennale;
iv) piano occupazionale.

Le relative proposte elaborate dall'organo amministrativo sono preventivamente esaminate dal Comitato di Indirizzo e Controllo, con espressione di parere vincolante, che può prevedere eventuali richieste di modifiche od integrazioni, le quali sono valutate e recepite dall'organo amministrativo in sede di predisposizione degli schemi definitivi posti in discussione ed al voto in Assemblea. Le proposte trasmesse agli enti soci in occasione della convocazione dell'Assemblea sono in ogni caso corredate dei pareri espressi dal Comitato.

10.5 Tutte le convocazioni dell'assemblea sono in ogni caso trasmesse per conoscenza al Presidente del Comitato di Indirizzo e Controllo.

ART. 11 - Convocazione delle Assemblee

11.1. Le assemblee ordinarie e straordinarie saranno convocate dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede della Società, purché in Italia, mediante avviso da pubblicarsi almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza sul sito web della società e inviato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

11.2. L'avviso dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattarsi. Nello stesso avviso può essere fissata, per altro giorno, la seconda adunanza qualora la prima vada deserta. Eventuali altre modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione potranno essere stabilite dall'organo amministrativo in relazione alla tipologia dell'azionariato.

11.3. L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della Società.

11.4. L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente alla riunione la maggioranza degli amministratori e la maggioranza dei membri dell'organo di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

11.5. L'organo amministrativo deve convocare senza indugio l'assemblea per deliberare sugli argomenti proposti da trattare quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino il decimo del capitale sociale.

11.6. L'assemblea potrà svolgersi anche con soggetti intervenienti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in forma di audio/videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in particolare a condizione che:

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire;
- il Presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo; in tale luogo si intenderà svolta la riunione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e visionare, ricevere o trasmettere documenti inerenti la discussione.

11.7 Qualora la normativa pro tempore vigente non lo vieti, fermo il rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento dei soci, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie la Società può prevedere l'intervento all'assemblea anche od esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione attraverso l'accesso dedicato ad una piattaforma telematica idonea a garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio, fermo restando che tali modalità devono consentire: a) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; b) al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; c) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e visionare, ricevere o trasmettere documenti inerenti la discussione. Nel caso di assemblea "ibrida", nell'avviso di convocazione è indicato il luogo della riunione presso il quale si tiene l'adunanza in presenza, con la precisazione che i soci e gli altri soggetti invitati eventualmente interessati hanno l'alternativa possibilità di partecipare mediante mezzi di telecomunicazione e, in tal caso, con l'avvertimento di comunicare al più presto la volontà di avvalersi di tale facoltà.

ART.12 - Partecipazione all'Assemblea

12.1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

12.2. Il socio può liberamente farsi rappresentare in assemblea anche da un non socio, per delega scritta.

12.3. La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'assemblea.

ART.13 - Presidenza dell'Assemblea

13.1. L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dall'Amministratore Unico o, in caso di sua assenza o di impedimento, da persona designata dagli intervenuti.

13.2. Il Presidente ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione, per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

13.3. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario nominato dall'assemblea o, nei casi di legge, da notaio.

13.4. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

ART.14 - Deliberazioni dell'assemblea

14.1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, purché sia rappresentativa della maggioranza dei 3/5 degli enti soci. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti purché sia rappresentativa della maggioranza degli enti soci presenti. In caso di ulteriore inerzia, in terza convocazione l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai soci partecipanti. Quest'ultimo quorum deliberativo si applica fin dalla seconda convocazione per l'approvazione del bilancio e la nomina e revoca delle cariche sociali. Le previsioni sulla terza convocazione non si applicano alle deliberazioni concernenti il regolamento di funzionamento del Comitato di Indirizzo e Controllo

14.2. L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 70% del capitale sociale e delibera con la maggioranza di oltre il 50% del capitale sociale, purché sia rappresentativa della maggioranza dei 3/5 degli enti soci.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza superiore al 50% del capitale e delibera con la maggioranza di 2/3 del capitale presente, purché sia rappresentativa della maggioranza degli enti soci presenti.

ART.15 - Organo amministrativo

15.1. L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri o, in alternativa, da un Amministratore Unico, secondo motivata deliberazione dell'Assemblea assunta in conformità alle previsioni vigenti ed applicabili alle società a partecipazione pubblica, previo parere vincolante del Comitato di Indirizzo e Controllo. L'organo amministrativo, è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto è attribuito all'assemblea e al Comitato di Indirizzo e Controllo.

Nella scelta degli amministratori deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere nonché dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia ed altri specifici requisiti stabiliti dalla normativa pro tempore vigente in materia di società a partecipazione pubblica.

15.2. Salva la minor durata stabilita dall'Assemblea, l'organo amministrativo resta in carica per tre esercizi. I membri del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono sempre rieleggibili e possono essere non soci.

15.3. L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione, con l'indicazione del componente chiamato a ricoprire l'incarico di Presidente, sono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base delle designazioni formulate dal Comitato di Indirizzo e Controllo, che almeno cinque giorni prima dell'adunanza adotta la proposta motivata dei candidati designati.

15.4. Il Consiglio avrà la facoltà di nominare, tra i suoi membri, un Vice Presidente, esclusivamente al fine di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

15.5. Il Consiglio, su proposta del Presidente, può eleggere un Segretario che può essere scelto anche tra persone non facenti parti dello stesso.

ART.16 - Riunioni

16.1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso della sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri, o quando sia sottoposta una questione dal Comitato di indirizzo e controllo, o un Ente chieda di esaminare una problematica afferente un servizio reso nel proprio interesse. Dette richieste devono essere scritte e motivate. In tal caso, se richiesto, nel corso della riunione dovranno essere sentiti il rappresentante del Comitato o dell'Ente richiedente a ciò designati.

16.2. La convocazione del Consiglio di Amministrazione viene fatta dal Presidente con lettera da spedire, almeno cinque giorni prima, a ciascun membro del Consiglio e dell'organo di controllo, ove nominato o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno un giorno prima. La convocazione è trasmessa per conoscenza al Presidente del Comitato di Indirizzo e Controllo.

16.3. In difetto di formale convocazione, le deliberazioni saranno valide con la presenza di tutti gli amministratori e dell'organo di controllo.

16.4. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

16.5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

16.6. Il Consiglio di Amministrazione si può riunire in audio - videoconferenza purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti,

c) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Qualora la normativa pro tempore vigente non lo vieti, fermo il rispetto del

metodo collegiale e dei principi di buona fede, con l'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione si può prevedere che la seduta si svolga anche od esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione attraverso l'accesso dedicato ad una piattaforma telematica idonea a garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il Presidente (o chi ne fa le veci) e il Segretario (ovvero, qualora previsto, il notaio), fermo restando che tali modalità devono consentire: a) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; b) al Presidente (o chi ne fa le veci) di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della seduta, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; c) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e visionare, ricevere o trasmettere documenti inerenti la discussione. Nel caso di riunione "ibrida", nell'avviso di convocazione è indicato il luogo presso il quale si tiene la riunione in presenza, con la precisazione che i consiglieri e i componenti l'organo di controllo eventualmente interessati hanno l'alternativa possibilità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione e, in tal caso, con l'avvertimento che dovranno comunicare al più presto la volontà di avvalersi di tale facoltà.

ART. 17 - Poteri di rappresentanza

17.1. La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico nel caso di nomina di quest'ultimo.

17.2. Gli amministratori, nei limiti dei loro poteri, possono nominare institori o procuratori per singoli determinati atti o categorie di atti. In ogni caso, quando la rappresentanza della Società è conferita ad un soggetto che non sia amministratore, l'attribuzione del potere di rappresentanza è regolato dalle norme in tema di procura.

17.3. I limiti dei poteri degli amministratori non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della Società. Gli atti extra potere sono pertanto validi salvo l'azione di responsabilità nei confronti di chi li ha compiuti.

ART. 18 - Compenso agli Amministratori

18.1. Il compenso annuale all'organo amministrativo è stabilito dall'assemblea dei soci all'atto della nomina, per l'intero mandato, in misura tale che tenga conto della quantità e della qualità dell'opera prestata per il compimento dell'incarico, fatti salvi i limiti previsti dalla normativa vigente ed applicabile in materia di società a partecipazione pubblica, previa consultazione del Comitato di Indirizzo e Controllo.

18.2. Anche la remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi è stabilita dall'assemblea dei soci, previa consultazione del Comitato di Indirizzo e Controllo.

18.3. Il compenso agli amministratori può essere costituito in tutto o in parte da partecipazione agli utili.

18.4. Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme ritenute idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla estinzione del mandato, fermo in ogni caso il rispetto della normativa in materia di società a partecipazione pubblica.

ART. 19 - Attribuzione di poteri

19.1. Previa consultazione del Comitato di Indirizzo e Controllo, il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un suo componente, che assume l'incarico di Amministratore delegato, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

19.2 L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione possono nominare e revocare un Direttore generale, determinandone poteri, attribuzioni e, in conformità ai vigenti contratti collettivi nazionali, la retribuzione, previa consultazione del Comitato di Indirizzo e Controllo.

19.3. Con l'atto di delega verranno fissate le attribuzioni e le retribuzioni, fermo restando che non sono delegabili le materie di cui all'articolo 10, comma 3, del presente Statuto.

ART. 20 - Controllo analogo

20.1. Nell'ambito delle attività previste nell'oggetto sociale, la Società riceve affidamenti diretti di contratti di servizi, lavori e forniture da espletare a favore degli Enti partecipanti nel rispetto delle condizioni a tal fine previste dalla normativa vigente ed applicabile.

20.2. Gli Enti partecipanti esercitano congiuntamente sulla Società, anche per il tramite dell'attività del Comitato istituito ai sensi dell'art. 21 del presente statuto, poteri ed azioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza analoghi a quelli esercitati sui propri servizi.

20.3 Per le materie di competenza del Comitato di indirizzo e controllo, l'assemblea potrà essere convocata secondo quanto previsto dal successivo articolo 21.6 del presente statuto.

20.4 Gli organi gestionali dovranno attenersi a quanto prescritto dalle amministrazioni affidanti ed in ogni caso alle indicazioni del Comitato nelle materie di cui all'art. 21.

In particolare, a ciascun ente pubblico titolare di servizi affidati "in house" alla società, a prescindere dall'entità del capitale sociale direttamente o indirettamente detenuta, spettano:

- la formulazione di indirizzi generali sull'esecuzione degli specifici servizi affidati, la cui violazione può essere contestata presso il Comitato di Indirizzo e Controllo, che, previa audizione dell'organo amministrativo, può assumere direttive vincolanti nei confronti dello stesso organo amministrativo;
- la possibilità di procedere a controlli ispettivi con riferimento ai servizi affidati, fermi gli obblighi di riservatezza e segretezza previsti per legge in dipendenza della natura dei dati e documenti di cui sia acquisita conoscenza nell'esercizio del potere ispettivo;
- l'ottenimento di periodici aggiornamenti sullo stato d'esecuzione del servizio, anche attraverso modalità di diretta consultazione delle informazioni.

ART. 21 - Comitato di indirizzo e controllo.

21.1 Il Comitato di indirizzo e controllo (il "Comitato") è composto da una rappresentanza degli enti pubblici soci, secondo quanto stabilito dal "Regolamento di funzionamento del comitato di indirizzo e controllo" (il "Regolamento").

I membri sono eletti tra i Sindaci in carica degli Enti partecipanti, ai quali non verrà riconosciuta alcuna remunerazione.

21.2 Il Comitato, fermi restando i diritti spettanti ai soci in base ai principi generali che governano il funzionamento delle società per azioni ed i poteri degli organi di controllo previsti per legge, esercita funzioni di indirizzo strategi-

co (controllo ex ante), di monitoraggio (controllo contestuale) e di verifica (controllo ex post) nei confronti degli organi gestionali della Società ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto, con le modalità di seguito previste.

In particolare, oltre quanto specificamente previsto nel seguente 21.3, il Comitato è titolare delle seguenti funzioni:

a) esame e designazione delle candidature a componenti l'organo amministrativo ed il collegio sindacale, con formulazione di proposta motivata da sottoporre all'Assemblea;

b) preventivo esame, con espressione di parere motivato, nel caso di richiesta di revoca delle cariche sociali;

c) definizione, per gli amministratori, degli indirizzi e obiettivi societari da perseguire con l'in house providing a cui dovrà essere improntata l'attività degli organi gestionali;

d) richiedere ed esaminare relazioni periodiche sull'andamento della gestione, nonché svolgere periodiche audizioni dei componenti l'organo amministrativo o dei dirigenti della società, anche ai fini verifica dello stato dell'attuazione, da parte degli organi gestionali, degli indirizzi e obiettivi societari, a fronte del quale il Comitato può segnalare agli organi gestionali le opportune azioni correttive, anche avuto riguardo agli eventuali squilibri finanziari;

e) su motivata proposta dell'organo amministrativo, adozione delle linee guida o criteri per la determinazione dei prezzi e/o tariffe dei servizi erogati, non soggetti a vincoli di legge o di competenza di altri organi pubblici o autorità;

f) esercitare controlli ispettivi, nel qual caso i componenti del Comitato da esso autorizzati potranno avere accesso ai dati e documenti in possesso della Società, fermi gli obblighi di riservatezza e segretezza previsti per legge in dipendenza della natura dei dati e documenti di cui sia acquisita conoscenza nell'esercizio del potere ispettivo;

g) formulare richieste di informazioni agli organi gestionali in ordine a specifiche questioni inerenti la programmazione e lo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento diretto;

h) esaminare il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente predisposto dall'organo di gestione, fornendo indirizzi sugli obiettivi da perseguire con la programmazione successiva, alla luce dei risultati raggiunti dalla Società e del conseguimento degli obiettivi prefissati;

i) qualora ravvisi gravi o comunque sistematiche, non obiettivamente giustificate, inadempienze dell'organo amministrativo rispetto agli indirizzi, direttive ed obiettivi allo stesso posti nell'esercizio del controllo analogo, il Comitato, previa audizione e/o richiesta di chiarimenti scritti degli amministratori, può chiedere che l'organo amministrativo od altro soggetto avente titolo convochi senza indugio l'Assemblea per deliberare la revoca degli amministratori, su parere vincolante dello stesso Comitato.

21.3 Prima di essere sottoposte all'Assemblea, le proposte elaborate dall'organo amministrativo in materia di (i) budget previsionale annuale, con specificazione dei costi e degli investimenti preventivati e con valutazione degli obiettivi imprenditoriali in termini di coerenza con l'oggetto sociale, (ii) piano degli investimenti annuale e/o pluriennale, (iii) piano industriale annuale e/o pluriennale; (iv) piano occupazionale, sono preventivamente esa-

minate dal Comitato di Indirizzo e Controllo, con espressione di parere vincolante, che può prevedere eventuali richieste di modifiche od integrazioni, le quali sono valutate e recepite dall'organo amministrativo in sede di predisposizione degli schemi definitivi posti in discussione e al voto in Assemblea. Le proposte trasmesse agli enti soci in occasione della convocazione dell'Assemblea sono in ogni caso corredate dei pareri espressi dal Comitato.

Il Comitato esamina preventivamente il progetto di bilancio, con espressione di parere a corredo della relativa proposta di approvazione e destinazione degli utili.

Le proposte di delibere dell'organo amministrativo concernenti la costituzione di società di capitali aventi scopi strumentali o complementari a quello della società, nonché di acquisizioni e dismissioni di immobili, di impianti, di rami di azienda e di partecipazioni, sono preventivamente esaminate dal Comitato, con espressione di parere vincolante, che può prevedere eventuali richieste di modifiche ed integrazioni, le quali sono valutate e recepite dall'organo amministrativo.

Il Comitato è preventivamente consultato ovvero esprime previo parere vincolante in tutte le altre ipotesi previste specificamente previste dallo statuto.

21.4 Il Comitato esamina preventivamente le proposte di modifica dello statuto, con espressione di parere, che assume carattere vincolante qualora siano incise le previsioni statutarie che attengono all'esercizio del controllo analogo congiunto. Le proposte di modifiche statutarie trasmesse agli enti soci sono in ogni caso corredate dei pareri espressi dal Comitato.

21.5. Il Comitato verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società ed il suo concreto funzionamento in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale confrontandosi con il collegio sindacale, con l'organo incaricato della revisione legale dei conti e con l'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs 231/2001, se istituito.

21.6 Il Comitato, anche su richiesta, scritta e motivata, di un suo componente, può chiedere la convocazione dell'Assemblea. In caso di inerzia dell'organo amministrativo, a tale incombenza provvede il Collegio Sindacale.

21.7. Il Comitato informa costantemente gli Enti soci, in relazione alle attività svolte anche mediante riunioni periodiche.

21.8. Il Comitato elegge il proprio Presidente, nel suo seno, il quale, in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito da altro componente eletto a maggioranza dei presenti.

Se lo richiede, il Presidente del Comitato (od altro componente del Comitato all'uopo delegato dal Presidente) può assistere, con diritto di parola, alle adunanze assembleari ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione che abbiano ad oggetto l'adozione di atti subordinati al preventivo parere vincolante del Comitato.

Di ogni seduta del Comitato è redatto un verbale, che viene firmato dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato.

21.9. Il Comitato è convocato in via ordinaria almeno due volte l'anno da chi ne ha la presidenza, ed in ogni caso quando questi lo ritenga opportuno ovvero quando l'organo amministrativo sottoponga al Comitato le proposte per le quali lo statuto richiede l'esame preventivo con espressione di parere ovvero in ogni caso la previa consultazione, nonché allorquando il Comitato

debba esaminare le candidature alle cariche sociali ai fini della formulazione della motivata proposta dei candidati designati alla cariche da sottoporre all'Assemblea.

Il Comitato è altresì convocato qualora lo richieda:

- un suo componente;
- almeno cinque enti soci;
- l'organo amministrativo della Società.

21.10. La composizione, le modalità di formazione e le regole di funzionamento del Comitato sono definite dal Regolamento approvato dall'Assemblea, che è competente ad approvare le relative modifiche, le cui proposte sono preventivamente esaminate dal Comitato, che esprime parere vincolante.

ART. - 22 Organi di controllo

22.1. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'aspetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul concreto funzionamento.

22.2. L'Assemblea elegge, nel rispetto del requisito di pari opportunità dettato dal D.P.R. n. 251/2012, nonché dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti dalla normativa pro tempore vigente in materia di società a partecipazione pubblica, il Collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti.

22.3. La nomina avviene sulla base delle designazioni formulate dal Comitato di Indirizzo e Controllo, che almeno cinque giorni prima dell'adunanza adotta la proposta motivata dei candidati designati.

22.4. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c..

22.5. I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

22.6. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Qualora la normativa pro tempore vigente non lo vieti, fermo il rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede, con l'avviso di convocazione del Collegio Sindacale si può prevedere che la seduta si svolga anche od esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione attraverso l'accesso dedicato ad una piattaforma telematica idonea a garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, fermo restando che tali modalità devono consentire: a) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; b) al Presidente (o chi ne fa le veci) di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della seduta, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; c) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e visionare, ricevere o trasmettere documenti inerenti la discussione. Nel caso di riunione "ibrida", nell'avviso di convocazione è indicato il luogo presso il quale si

tiene la riunione in presenza, con la precisazione che i componenti del Collegio Sindacale eventualmente interessati hanno l'alternativa possibilità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione e, in tal caso, con l'avvertimento che dovranno comunicare al più presto la volontà di avvalersi di tale facoltà.

22.7. Nel rispetto della vigente normativa, il controllo contabile è esercitato da un revisore legale dei conti o ad una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La delibera di nomina dovrà altresì stabilire durata e remunerazione del relativo incarico in conformità con le leggi vigenti ed applicabili.

ART. - 23 Bilancio

23.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. L'assemblea per l'approvazione del bilancio sarà convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedano ovvero qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ART. - 24 Utili

24.1. Gli utili netti, dedotto il cinque per cento da destinare alla riserva legale, fino a che questa non ha raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti ai soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. La distribuzione ai soci, qualora deliberata dall'assemblea, sarà comunque proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

24.2. Se si verifica una perdita del capitale sociale non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

24.3. Il pagamento degli utili sarà effettuato, presso la sede sociale, nel termine che sarà fissato dall'organo amministrativo.

24.4. Nel caso di perdite che comportino la riduzione di oltre un terzo del capitale sociale, i soci dovranno essere convocati in assemblea senza indugio per deliberare in merito.

ART. - 25 Scioglimento e liquidazione

25.1. Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della Società, su parere vincolante del Comitato di Indirizzo e Controllo, l'assemblea dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, fissandone il compenso.

25.2. Salvo diversa deliberazione dell'assemblea, al liquidatore compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco i beni sociali, stipulare transazioni, effettuare denunzie, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

ART. 26 - Clausola compromissoria

26.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci e la Società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero), devono essere devolute ad un Collegio arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la Società, su istanza della parte più diligente.

26.2. Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto e la relativa decisione sarà presa nel rispetto degli applicabili principi di legge. E' fatto ad essi divieto di decidere secondo equità.

26.3. Il lodo arbitrale è inappellabile, fatta eccezione per i casi in cui gli arbitri per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

26.4. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le norme di cui agli artt. 838-bis, 838-ter e 838-quater c.p.c., fermo in ogni caso il rispetto della normativa pro tempore vigente applicabile alle società a partecipazione pubblica.

F.TO ALESSANDRA VAIANI

F.TO ALBERTO PAVESI NOTAIO (IMPRONTA DEL SIGILLO)